



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 214 DEL 21/03/2024

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTRATTI, CONTENZIOSO E SERVIZI INTERNI
UFFICIO: SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LOMBARDIA CON ISTANZA CAUTELARE PROPOSTO DALLA SOCIETA' PI.RO.GA. DI TONETTI E C. S.A.S. - NOMINA LEGALE - CIG: B0E8F7C61A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2016, n.143 esecutiva, di approvazione dell'atto di indirizzo per la formazione dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
- la determinazione dirigenziale del 09/11/2016, n. 866, esecutiva, di approvazione bando avviso per la formazione di un elenco di professionisti per servizi legali;
- l'atto dirigenziale 14/10/2022 n. 1420, esecutivo, di indizione avviso pubblico permanente sostitutivo del precedente analogo avviso approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 866/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale 06/03/2024 n. 44, esecutiva, di resistenza in giudizio;

Premesso che:

- con atto notificato il 28/02/2024 Prot. G. 14962, la Società PI.RO.GA. di Tonetti e C. S.A.S. proponeva ricorso al TAR per la Lombardia – Milano, con istanza cautelare per l'annullamento, previa concessione di adeguata misura cautelare anche propulsiva, di provvedimenti e atti preordinati in materia di urbanistica;

- con atto di Giunta Comunale 06/03/2024 n. 44, esecutivo, veniva deliberato di resistere in giudizio dando mandato al Dirigente competente di provvedere alla nomina del legale e al relativo impegno di spesa;

Considerato che:

- gli artt. da 1 a 3, 13, commi 2 e 5, 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 escludono il presente affidamento dall'applicazione del richiamato D.Lgs. 36/2023 fatta eccezione per i principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato;
- in relazione al precedente parere del Consiglio di Stato 3/8/2018, n. 2017 e alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia/incarico e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione della normativa sugli appalti come sopra indicato;
- è conforme all'interesse dell'Ente resistere nel giudizio sopra indicato;
- nell'organico del Comune di Gallarate non sono presenti figure dotate del profilo professionale idoneo e abilitato a consentire all'Amministrazione di provvedere con proprio personale nel caso di specie e pertanto si deve procedere con incarico esterno;
- con nota mail del 12.03.2024 veniva chiesto, per economicità dell'azione amministrativa, all'Avvocato Fossati Alberto dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi – Milano, la disponibilità ad accettare la difesa del Comune, per tutto l'iter di istruttoria sino alla conclusione del procedimento di cui nota Prot. G. n. 68654 del 02.10.2023, inerente all'oggetto del ricorso di cui alla presente;
- con nota Prot. G. n. 18652 del 12.03.2024 l'Avvocato comunicava via PEC la sua disponibilità a ricoprire l'incarico e al contempo inviava preventivo elaborato tenendo conto dei criteri contenuti nel bando avviso avvocati in vigore;
- dalla documentazione agli atti, si rileva che l'Incaricando non si trova in condizione di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e assume tutti gli oneri di legge di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1, del Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, e in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisorii al presente atto:
 - ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale;
 - situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

- incaricare lo Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi nella persona dell'Avv. Fossati Alberto - Corso di Porta Vittoria, 28 - Milano - (CF FSSLRT58E17F205W - P.IVA 10153260152) per la difesa dell'Ente nel ricorso, con istanza cautelare, avanti al TAR per la Lombardia - Milano Prot. G. 28/02/2024 n. 14962, promosso dalla Società PI.RO.GA. di Tonetti e C. S.A.S.;
- dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio la sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura costituisce condizione sospensiva dell'attivazione del presente incarico, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
- dare indicazione al Professionista incaricato:

- dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
- che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
- attestare che:
 - a. tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b. stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;
 - c. il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
- assumere l'impegno di spesa di €. 10.753,70 compresi c.p.a. e IVA, di cui €. 3.140,90 per compenso in caso di vittoria, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati: Bilancio 2024
P.E.G.: capitolo 1425 per €. 10.753,70;
nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

1. incaricare lo Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi nella persona dell'Avv. Fossati Alberto - Corso di Porta Vittoria, 28 - Milano - (CF FSSLRT58E17F205W - P.IVA 10153260152) per la difesa dell'Ente nel ricorso, con istanza cautelare, avanti al TAR per la Lombardia - Milano, Prot. G. 28/02/2024 n. 14962, promosso dalla Società PI.RO.GA. di Tonetti e C. S.A.S.;
2. dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio la sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura costituisce condizione sospensiva dell'attivazione del presente incarico, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
3. dare indicazione al Professionista incaricato:
 - a. dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
 - b. che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
4. attestare che:
 - a. tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b. stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio,

che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;

c. il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;

- assumere l'impegno di spesa di €. 10.753,70 compresi c.p.a. e IVA, di cui €. 3.140,90 per compenso in caso di vittoria, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:

Bilancio 2024

P.E.G.: capitolo 1425 per €. 10.753,70;

nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta.

Allegati al fascicolo informativo del presente atto (non integranti dell'atto):

a) Dichiarazione e curriculum vitae;

b) Preventivo.

Gallarate, 21/03/2024

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)